

(I lavori iniziano alle ore 14.30 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

**Interrogazione a risposta immediata n. 1924 presentata da Berutti, inerente a
"Fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana "**

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1924, presentata dal Consigliere Berutti, che la illustra; ne ha facoltà.

BERUTTI Massimo

Grazie, Presidente.

Premesso che con legge regionale n. 4 del 5 aprile 2017 è stata disposta l'istituzione del Comune di Cassano Spinola, mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana nella Provincia di Alessandria, a seguito di referendum consultivo tenutosi il 6/11/2016.

Rilevato che la consultazione elettorale ha determinato una situazione anomala: in particolare, con riguardo alla distribuzione territoriale dei voti espressi, nel Comune di Gavazzana si è registrata la maggioranza di voti contrari alla fusione, riportando il "no" 91 voti su 115 votanti, mentre nel Comune di Cassano Spinola il "sì" ha prevalso, 341 voti contro 59, per un totale di circa 1.500 abitanti (forse qui c'è un refuso).

Tenuto conto non solo dell'assoluta sproporzione, in termini di peso elettorale, tra i due Comuni chiamati al referendum (essendo Cassano Spinola circa undici volte maggiore rispetto a Gavazzana), ma soprattutto del fatto che la percentuale di votanti è stata proporzionalmente inferiore tra gli abitanti di Cassano Spinola (31 per cento dei votanti) rispetto a quelli di Gavazzana (73 per cento dei votanti);

Considerato che il progetto di fusione tra Comuni con popolazione distribuita territorialmente in modo significativamente difforme porta a risultati iniqui e, sostanzialmente, assimilabili ad un'incorporazione anziché ad una fusione, rendendo pressoché influente il voto espresso dal Comune con minor numero di abitanti.

Ritenuto necessario un correttivo dei criteri di interpretazione costituzionalmente orientati rispetto al referendum consultivo previsto dalla legge regionale n. 4/1973.

Considerato che è stata presentata istanza congiunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del Comune di Gavazzana e del "Comitato per il No alla fusione con il Comune di Cassano Spinola" per la promozione dell'azione del Governo dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, dalla Costituzione, per la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 14, commi 26 ss. del decreto legge n. 78/2010, della legge della Regione Piemonte del 28 settembre 2012, n. 11 *"Disposizioni organiche in materia di enti locali"* e della legge regionale 05 aprile 2017, n. 4 *"Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in provincia di Alessandria"*, con contestuale domanda di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Rilevato che è verosimile che l'attuazione delle disposizioni della legge n. 4 del 5/04/2017,

che dispone l'operatività della fusione a partire dal 1° gennaio 2018, venga in essere prima che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si esprima sull'istanza di costituzionalità, con ciò ponendo le Amministrazioni interessate al rischio di dare attuazione a disposizioni che potrebbero essere, anche in tempi successivi molto brevi, ritenute illegittime, con conseguente inutile dispendio di risorse pubbliche.

Si interroga l'Assessore competente per sapere come si ritenga intervenire in attesa della pronuncia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Berutti.

Risponde il Vicepresidente Reschigna; ne ha facoltà.

RESCHIGNA Aldo, Assessore agli Enti locali

Grazie, Presidente.

Molto sinteticamente, voglio ricordare che la discussione sulla legge regionale (in allora, disegno di legge regionale) per la fusione dei Comuni di Gavazzana e di Cassano Spinola è stata lunga e approfondita, sia all'interno della Commissione che all'interno dell'Aula, a differenza di quanto avviene normalmente per l'esame dei testi dei disegni di legge che riguardano fusioni tra Comuni.

Voglio altresì ricordare che la norma nazionale e la norma regionale impongono, come atto di responsabilità da parte dei Sindaci e delle Amministrazioni comunali nei confronti della popolazione, l'obbligatorietà della consultazione tramite referendum, gestito e organizzato dalla Regione nel caso di fusioni normali, e gestito ed organizzato dai Comuni nel caso di fusioni per incorporazioni.

Come ho detto, sia la norma nazionale che quella regionale prevedono che questa consultazione sia obbligatoria, ma che non abbia un esito vincolante. Questo che cosa significa? Significa, sostanzialmente, che i referenti cui noi ci rivolgiamo nell'esame di queste proposte sono le Amministrazioni comunali.

La settimana prossima esamineremo in Aula un disegno di legge di fusione per incorporazione tra il Comune di Varallo e il Comune di Sabbia. Anche lì, nel Comune di Sabbia, la consultazione referendaria (83 abitanti) ha dato esito negativo, ma il Consiglio del Comune di Sabbia, dopo tale consultazione referendaria, ha ritenuto di sostenere nuovamente la domanda di fusione per incorporazione col Comune di Varallo.

Se la Regione, di fronte a questo scenario di norme, che ci sono e hanno questa caratteristica e questa natura, cessa di interloquire e di avere come riferimento le assemblee dei Consigli comunali che sono state elette dalla cittadinanza e alla cui cittadinanza rispondono con i loro atti, crea una condizione di grandissima incertezza e di grandissima precarietà.

Normalmente, anche quando ci sono referendum consultivi che danno un esito negativo in uno dei Comuni, pur non rappresentando la maggioranza dei voti espressi durante la consultazione referendaria, dal nostro punto di vista ciò che consideriamo è l'espressione del Comune proponente. In un caso, il Comune proponente, dopo una consultazione referendaria negativa, ha formalmente abbandonato il progetto di fusione e noi non siamo andati avanti con l'approvazione della legge regionale, cosa che non è avvenuta nel caso specifico, che poteva essere oggetto di esame da parte del Consiglio comunale interrompendo legittimamente la richiesta che era stata presentata.

Ho spiegato tutto questo anche ai nuovi Amministratori comunali che sono stati eletti; li ho incontrati e li ho invitati a rivolgersi al Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale, così come fa una legge, è in grado di cancellare e di annullare questa legge. Ma dal mio punto di vista di Assessore agli Enti locali e del Settore degli Enti locali della Regione Piemonte non ci sono i presupposti perché sia un'iniziativa della Giunta.

Questo è quanto.

OMISSIS

*(Alle ore 16.13 la Presidente dichiara esaurita
la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 16.16)